COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 13 **Data 25-01-2018**	**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE ELENA BARBATO DA PARTE DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO C6.

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **venticinque** del mese di **Gennaio** , alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	X
CAPOLUONGO BRUNO		
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	

	PRESENTI N. 4
	ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE ELENA BARBATO DA PARTE DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO C6.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la richiesta da parte del Presidente dell' AMBITO Socio-Sanitario C6, con nota protocollata al Comune di Carinaro al n. 769 del 19.01.2018, per l'utilizzo del dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato Elena Barbato, inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, per il suo utilizzo parziale presso l'Ambito Socio-Sanitario per n. 9 ore settimanali, fino al 31.10.2018, salvo proroga ai sensi di legge o rinnovo alle medesime condizioni, nel rispetto della disciplina dettata

dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 innanzi richiamato;
RILEVATO che l'Ambito Socio-Sanitario C6 si trova in una situazione di grave carenza di organico e che, in particolare, a seguito dei recenti pensionamenti, tale contingenza riguarda in speciale modo l'Area Finanziaria, a cui fanno capo Servizi che necessitano di una gestione costante e opportunamente aggiornata;
CONSIDERATO che, per la soluzione della problematica in esame, soccorre la disciplina contrattuale di cui all'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 22.01.2004, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ai sensi del quale gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
RILEVATO che, ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
CONSIDERATO che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 dispone che l'utilizzo del personale a tempo parziale sia disciplinato da apposita convenzione, volto a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
VERIFICATA la disponibilità della Sig.na Elena Barbato, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Carinaro, inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, la quale risulta in possesso della professionalità richiesta per il posto da ricoprire;
RITENUTO di poter temporaneamente soddisfare le esigenze dell'Ambito Socio Sanitario, del quale lo stesso Comune di Carinaro è parte e beneficiario dei servizi resi per il territorio in ragione dei dettami statutari e delle Leggi Regionali in materia, anche a fronte del principio generale di solidarietà e leale collaborazione tra Enti, senza pregiudicare in alcun modo gli standard di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune di Carinaro, in ragione di una ottimizzazione dell'impiego della dipendente, la quale, da parte sua assicura il pieno e regolare svolgimento della sua attività come articolata in base alla convenzione allegata alla presente;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'utilizzo della Sig.na Elena Barbato, dipendente comunale a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria C, posizione economica C5, in assegnazione parziale all'Ambito territoriale C6 per n. 9 ore settimanali, con decorrenza dal 30.01.2018 fino al 31.12.2018, salvo proroga o rinnovo alle medesime condizioni, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, approvando al contempo, con la medesima deliberazione, il relativo "Schema di Convenzione", ("allegato A" alla presente deliberazione);
VISTO lo Schema di Convenzione appositamente redatto, che si compone di n. 9 (nove) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTI:
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

1) Di autorizzare l'utilizzo della Sig.na Elena Barbato, dipendente comunale a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, in assegnazione parziale all' Ambito Territoriale C6 per n. 9 ore settimanali, dal 30.01.2018 fino al 31.12.2018, salvo proroga o rinnovo alle medesime condizioni, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, approvando al contempo, con la medesima deliberazione, il relativo "Schema di Convenzione", ("allegato A" alla presente deliberazione), in seguito alla richiesta pervenuta da parte dell'Ambito;
2) Di approvare, a tale scopo, lo Schema di Convenzione da sottoscrivere tra L'Ambito territoriale C6 ed il Comune di Carinaro, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 9 (nove) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1 e di incaricare altresì il medesimo Responsabile dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne;
4) Di comunicare la presente deliberazione all'Ambito territoriale C6 per gli adempimenti di competenza, nonché al dipendente interessato;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento per assicurare una regolare gestione dei servizi dell'Ente, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

<tdvalign=top style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

X

</tdvalign=top>

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267	
Oggetto: ***APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE ELENA BARBATO DA PARTE DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO C6.***	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole	
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto

Carinaro, lì 23.01.2018		
		Il Responsabile dell'Area AA.GG. Dott.ssa Erika Liguori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	**Parere favorevole**
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 25.01.2018	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

L'Ambito Territoriale C6, rappresentato in questo atto dall'Ing. Nazzaro Pagano, in qualità di Presidente dell'Ambito Socio- Sanitario C6

E

Il Comune di Carinaro, rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Erika Liguori, in qualità di Responsabile del Personale del Comune medesimo;

PREMESSO che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così testualmente recita:

"1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione

economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";
Ai sensi del citato art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
Tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Con nota acquisita al protocollo del Comune di Carinaro al n. 769 del 19.01.2018, il Presidente dell'Ambito C6 ha formalizzato la richiesta per n. 9 ore settimanali, fino al 31.12.2018 salvo proroga o rinnovo alle medesime condizioni della presente, per svolgere le funzioni di Istruttore Amministrativo Contabile nell'Area Finanziaria dell'Ambito C6 per l'assegnazione parziale della Sig.na Elena Barbato, attualmente dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Carinaro e inquadrata con categoria C, posizione economica C5;
Gli stessi Enti hanno già provveduto, con rispettive deliberazioni della Giunta Comunale, ad approvare lo schema della presente Convenzione;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe indicate e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO.

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte dell'Ambito Territoriale C6 della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Carinaro, Sig.na Elena Barbato (di seguito anche indicato con: "il dipendente"), (c.f.…….), inquadrata nel Comune di Carinaro nella categoria C, posizione economica C5, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità dell'Ambito territoriale C6 di coprire il posto in dotazione organica ad oggi vacante di Istruttore Amministrativo Contabile presso l'Area Finanziaria.
Alla Sig.na Elena Barbato, utilizzata in base alla presente convenzione anche presso l'Ambito, si applica il complesso delle disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

I due Comuni prevedono che la Sig.na Elena Barbato presti la sua opera nei suddetti enti e che l'utilizzo del personale assegnato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del dipendente a prestare servizio anche presso l'Ambito C6.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO IN ASSEGNAZIONE PARZIALE

I due Comuni prevedono, di comune accordo, che il dipendente presti servizio presso l'Ambito territoriale C6 per n. 9 ore settimanali, da effettuarsi di regola il martedì. Detto calendario può essere modificato di comune accordo tra i soggetti della presente convenzione in qualsiasi momento ed in base

alle esigenze degli Enti e del lavoratore, anche per le vie brevi in ragione di particolari circostanze legate alle esigenze d'ufficio o del lavoratore. In ogni caso al dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego ed anche con riferimento ai tempi di spostamento che verranno compensati presso i Comune di appartenenza.

ART. 4 – GESTIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE

Il Comune di Carinaro resta titolare del rapporto di lavoro con il dipendente e provvede alla gestione dello stesso. La gestione del rapporto di lavoro da parte del Comune, titolare dello stesso, comporta che il medesimo Comune darà attuazione alla disciplina sulle eventuali progressioni verticali ed orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ambito C6. L'utilizzazione parziale del dipendente da parte dell'Ambito C6, ai sensi della normativa sopra richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti: costo della retribuzione, di eventuali compensi accessori oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali, comprensiva degli oneri per trattamento accessorio. Il Comune di Carinaro, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà al dipendente le competenze stipendiali come definite dai contratti collettivi di lavoro per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali. L'Ambito territoriale C6 rimborserà al Comune di Carinaro le spese per la retribuzione ed ogni altro compenso dovuto al dipendente, oltre oneri, per la prestazione lavorativa svolta presso la propria struttura (trattamento economico tabellare per n. 9 ore settimanali). Tutte le somme saranno riproporzionate in base alla durata della presente convenzione. Al dipendente, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico Ambito territoriale C6, competerà il rimborso delle spese sostenute, nei limiti indicati al comma 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000. Presumibilmente riguardo alle spese di viaggio, viste le distanze, tale somma corrisponderà una somma pari ad €. 1/5 del costo della benzina, in ragione di ogni presenza quotidiana e saranno corrisposte a seguito di rendiconto mensile delle presenze su richiesta del dipendente interessato. L' Ambito Territoriale C6 dovrà provvedere al rimborso al Comune di Carinaro della quota parte di sua competenza entro 90 giorni dal ricevimento di dettagliata rendicontazione delle spese anticipate da parte del Comune. Eventuali specifici compensi aggiuntivi, corrisposti ai sensi delle vigenti normative ed in osservanza del CCNL, come nel caso delle specifiche responsabilità procedimentali, saranno corrisposti direttamente dall'Ente utilizzatore.

ART. 6 – EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alla modalità di utilizzo del personale in convenzione, le Amministrazioni provvederanno, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione né la flessibilità lavorativa del dipendente in ragione delle vigenti normative.

ART. 7 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2018, con decorrenza dalla sua stipula. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo adottati dalle Amministrazioni comunali firmatarie; recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali, da adottare con atto deliberativo dell'organo esecutivo da comunicarsi all'altra Amministrazione con un preavviso di almeno 45 giorni. Alla sua scadenza naturale, la presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo, previa adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane, alle medesime condizioni, ovvero prorogata ove ne ricorrano i presupposti di legge.

ART. 8 – INADEMPIMENTI LIEVI – INADEMPIMENTI GRAVI. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora una delle Parti firmatarie rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra parte, provvederà a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile: gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale in utilizzo parziale; gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri

finanziari riferibili alla presente convenzione. La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: quando l'Ambito C6 utilizzi il personale in convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute; quando il Comune di Carinaro contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso l'Ambito; quando il Comune non ottemperi, a seguito di apposita diffida ad adempiere, agli obblighi finanziari previsti a suo carico; quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo e rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a termini di legge.

Letto, firmato e sottoscritto, lì _____

Per l'Ambito Territoriale C6, _____

Per il Comune di Carinaro, _____

Il Dipendente per espressa accettazione _____

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali

Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 8 DEL 23-01-2018

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 25-01-2018

Oggetto:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE ELENA BARBATO DA PARTE DELL'AMBITO SOCIO-SANITARIO C6.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO — IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola — Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.